

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 15 OTTOBRE 2013

OGGETTO: D.P.C.M 9/04/2001, ART.4 COMMA 17 – ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.A. 2013/14 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*";
- VISTO** il D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art.5 della legge 30/12/2010 n.240*", che ha abrogato la legge n.390/1991 ed ha previsto l'ultrattività del D.P.C.M. 09.04.2001, ed in particolare l'art.11 avente ad oggetto "*Attività a tempo parziale degli studenti*";
- VISTA** la legge regionale 4 settembre 1987, n. 37, recante "*Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna*";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari n.145 del 30 novembre 1995, avente ad oggetto "*Approvazione regolamento per la collaborazione degli studenti nei servizi dell'Ente*", che prevede all'art.2 che gli studenti debbano essere attinti dalle graduatorie degli studenti predisposte dall'Università degli studi di Cagliari;
- PRESO ATTO** che le graduatorie per le collaborazioni studentesche dell'Università degli studi di Cagliari sono esaurite;
- CONSIDERATO** che è necessario acquisire nuovi studenti collaboratori per i servizi da erogare nelle diverse strutture dell'Ente, e non si prevede a breve la redazione di una nuova graduatoria ad opera dell'Università;
- ATTESO** che in attuazione del combinato disposto dell'art.11 del D. Lgs. n.68/2012 e dell'art.4 comma 17 del DPCM 9 aprile 2001, vi è la possibilità per gli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi, attraverso selezioni da effettuare valorizzando il merito negli studi, e, qualora le graduatorie dell'Università siano esaurite o non disponibili, di attingere alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari;

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari n.16 del 30 aprile 2013, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/15", resa esecutiva ai termini di legge;
- VISTA la deliberazione n.30 del 3/07/2013 concernente: "Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, articolo 28 - 1a variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015", resa esecutiva ai termini di legge;
- VISTA altresì la deliberazione n.35 del 26 luglio 2013, concernente: " Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, articolo 28 – 2ª variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015", resa esecutiva ai termini di legge;
- RITENUTO opportuno promuovere e favorire la prosecuzione degli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non risultano beneficiari di borsa di studio per il corrente anno accademico, e consentire a tal fine agli studenti interessati di svolgere attività lavorative retribuite a tempo parziale, connesse ai servizi erogati dall'Ente;
- VISTA la relazione predisposta dal Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale;
- VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;
- ACQUISITO il parere di legittimità, reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale;

DELIBERA

all'unanimità, per la motivazione di cui in premessa, di approvare il regolamento per l'impiego di studenti collaboratori nelle attività dell'ERSU di Cagliari allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, e di conferire mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per il controllo di legittimità e di merito di cui alla L.R. n.14/1995.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Noli



REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI STUDENTI COLLABORATORI NELLE ATTIVITA' DELL'ERSU DI CAGLIARI

Art.1 - Finalità

L'ERSU di Cagliari intende promuovere e favorire la prosecuzione degli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non risultano beneficiari di borsa di studio per il corrente anno accademico.

A tal fine l'ERSU consente agli studenti interessati di svolgere attività lavorative retribuite a tempo parziale, di seguito denominate collaborazioni, connesse ai servizi erogati dall'ente.

Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione delle collaborazioni.

Il numero dei contratti di collaborazione da stipulare annualmente varia in funzione dei fondi disponibili nel bilancio dell'Ente.

Art. 2 - Destinatari

I collaboratori saranno attinti dalle graduatorie predisposte a tal fine dall'Università degli studi di Cagliari.

Qualora tali graduatorie siano esaurite o non disponibili, l'ERSU attingerà i collaboratori dagli elenchi degli idonei non beneficiari, iscritti ad anni successivo al primo, delle graduatorie di assegnazione delle borse di studio per l'A.A. corrente. Gli aventi diritto saranno ordinati in una lista nominativa unica, in base ai seguenti parametri, rilevati dalle suddette graduatorie:

- rapporto fra il numero di annualità o crediti dichiarati per la borsa di studio e il numero delle annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato;
- media dei voti riportati;
- indicatore della situazione economica equivalente universitaria.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

Gli aventi diritto saranno contattati dagli uffici dell'Ente, al fine di acquisire la disponibilità ad effettuare l'attività di collaborazione, in base all'ordine della lista nominativa unica di cui all'art.2.

I rapporti intercorrenti fra l'ERSU e gli studenti assegnatari delle collaborazioni saranno disciplinati con apposita scrittura privata, da registrare in caso d'uso.

Art. 4 – Collaborazioni

Gli studenti saranno impiegati presso le strutture dell'Ente e chiamati a svolgere mansioni di supporto e di collaborazione per il buon andamento dei servizi. Sono escluse le attività che comportano assunzione di responsabilità amministrativa.

L'impegno orario, ove possibile, verrà concordato preliminarmente e non potrà superare le 5 ore giornaliere, salvo alcune eccezioni debitamente motivate.

Le prestazioni richieste a ciascuno studente non possono superare il massimo di 200 ore.

L'ERSU garantisce per ogni studente collaboratore una adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni mediante polizza stipulata con riconosciuta compagnia assicurativa.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 5 – Compenso

Le collaborazioni sono retribuite con un corrispettivo orario pari a € 10,00.

Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Il pagamento del compenso è effettuato previa attestazione del regolare svolgimento delle attività sottoscritta dal responsabile della struttura cui è stata assegnata la collaborazione.

Art. 6 – Decadenza

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;

completamento del ciclo di studi a cui è iscritto;

qualora incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;

inadempienze nella esecuzione della prestazione;

indisponibilità al momento della chiamata da parte del responsabile della struttura di assegnazione.

Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, e nel DPCM del 9 aprile 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Daniela Noli